Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 15 giugno 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 15 GIUGNO 1977:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Scanzano Jonico della provincia di Matera.

(3802)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 15 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 16 maggio 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3803)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. **1061.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Lanzillotto Giovanni e Carmelo e Ramundo Antonietta agenti nella loro qualità di eredi di Lanzillotto Francesco e di liquidatori della S.p.a. «F. Lanzillotto & C.», al prezzo complessivo di L. 16.500.000, il complesso immobiliare sito in Galatone (Lecce), via Tenente Sabato, 8 e così costituito: due corpi di fabbricato per complessivi mq 640 circa, descritti nel catasto rustico del comune di Galatone al foglio 24, particella 36/*b*, 36/*c*, 128/*b*, 128/*a*, comprendente, altresì, una fascia di terreno di 4 metri di ampiezza, rappresentante la metà del suolo necessario per l'apertura della strada prevista dal piano regolatore del comune di Galatone, da destinare allo svolgimento di attività di formazione professionale dei lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernenti la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano svolte normalmente a domicilio;

Visti l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il quale ha sostituito con le tabelle *A* e *B*, le analoghe tabelle dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Visto l'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che ha stabilito un contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili;

Visto l'art. 12 della citata legge 5 novembre 1968, n. 1115, che ha stabilito un contributo addizionale dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura dello 0,15 per cento a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili;

Visto l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha previsto l'elevazione dello 0,10 per cento della aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che ha disposto il trasferimento dell'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale assicurazione malattie a far tempo dal 18 gennaio 1972;

Visto l'art. 17, primo comma, e l'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recanti rispettivamente, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'elevazione del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e l'elevazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nonché l'abolizione delle prime due classi di contribuzione delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la necessità di determinare, per effetto delle predette disposizioni, le nuove misure fisse dei contributi per i lavoratori a domicilio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la disoccupazione involontaria e la tubercolosi nonché per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione, alle misure fisse riportate nelle tabelle allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 210

TABELLA A

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »

(in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 6 novembre 1968 per le aziende industriali diverse da quelle edili tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,30 per cento per l'assicurazione disoccupazione)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo									Importo complessivo del contributo settimanale
						Fondo adeguamento pensioni (*)					Assicurazione disoccupazione				
						Quota a carico del datore di lavoro									
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Contributo	Addizionale	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Contributo	Addizionale	Totale	ENAOLI	
1ª	Fino a L. 4.000 . . .	6	1	1	1	412	4	416	207	60	69	9	78	4	774
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400 . . .	8	1	1	1	550	6	556	276	80	92	12	104	6	1.033
3ª	» » 6.400 » » 10.000 . . .	10	1	1	1	880	10	890	442	128	147	19	166	10	1.649
4ª	» » 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	2	1	1.375	15	1.390	690	200	230	30	260	15	2.573
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	2	2	1.733	19	1.752	869	252	290	38	328	19	3.241
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	2	2	2.076	23	2.099	1.042	302	347	46	393	23	3.883
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	2	2	2.420	26	2.446	1.214	352	405	53	458	26	4.523
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	2	2	2.887	32	2.919	1.449	420	483	63	546	32	5.397
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	3	2	3.383	37	3.420	1.697	492	566	74	640	37	6.323
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	3	2	3.891	42	3.933	1.953	566	651	85	736	42	7.271
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	3	3	4.386	48	4.434	2.201	638	734	95	829	48	8.196
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	3	3	4.882	53	4.935	2.449	710	816	107	923	53	9.120
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	4	3	5.459	60	5.519	2.739	794	913	119	1.032	60	10.200
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	4	3	6.064	66	6.130	3.043	882	1.014	133	1.147	66	11.330
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	4	3	6.641	72	6.713	3.333	966	1.111	145	1.256	72	12.406
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	4	3	7.219	79	7.298	3.622	1.050	1.207	158	1.365	79	13.485
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	4	3	7.797	85	7.882	3.912	1.134	1.304	170	1.474	85	14.563
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	4	3	8.374	91	8.465	4.202	1.218	1.401	182	1.583	91	15.639
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	4	3	8.951	98	9.049	4.492	1.302	1.497	196	1.693	98	16.719
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	4	4	9.528	104	9.632	4.782	1.386	1.594	208	1.802	104	17.796
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	4	4	10.175	111	10.286	5.106	1.480	1.702	222	1.924	111	19.003
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	4	4	10.890	119	11.009	5.465	1.584	1.822	237	2.059	119	20.338
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	4	4	11.687	128	11.815	5.865	1.700	1.955	255	2.210	128	21.827
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	4	4	12.553	137	12.690	6.300	1.826	2.100	274	2.374	137	23.443
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	4	4	13.420	146	13.566	6.734	1.952	2.245	293	2.538	146	25.059
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	4	4	14.424	157	14.581	7.238	2.098	2.413	314	2.727	157	26.933
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	4	4	15.578	170	15.748	7.818	2.266	2.606	340	2.946	170	29.089
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	4	4	16.748	183	16.931	8.404	2.436	2.801	366	3.167	183	31.271
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	4	4	17.889	195	18.084	8.977	2.602	2.992	391	3.383	195	33.401
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	4	4	19.044	208	19.252	9.556	2.770	3.185	416	3.601	208	35.557
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	4	4	20.199	220	20.419	10.136	2.938	3.379	440	3.819	220	37.712
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	5	4	21.477	234	21.711	10.778	3.124	3.593	468	4.061	234	40.100
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	5	4	22.757	248	23.005	11.419	3.310	3.806	497	4.303	248	42.487
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	5	4	24.035	262	24.297	12.061	3.496	4.020	525	4.545	262	44.873
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	5	4	25.327	276	25.603	12.710	3.684	4.237	552	4.789	276	47.284
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	5	5	26.607	290	26.897	13.351	3.870	4.450	581	5.031	290	49.672
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	5	5	27.885	304	28.189	13.993	4.056	4.664	609	5.273	304	52.058
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	5	5	29.164	318	29.482	14.635	4.242	4.878	637	5.515	318	54.445
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	5	5	30.457	332	30.789	15.283	4.430	5.094	665	5.759	332	56.857
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	31.735	346	32.081	15.926	4.616	5.308	693	6.001	346	59.244

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0 20 per cento da trasferire all'I N A M ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA *B*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »
(in vigore dal 1° gennaio 1971 per le aziende industriali diverse da quelle edili
tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,30 per cento per l'assicurazione disoccupazione)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo									Importo complessivo del contributo settimanale
						Assicuraz. invalidità, vecchiaia e superstiti (*)					Assicurazione disoccupazione				
						Quota a carico del datore di lavoro									
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Contributo	Addizionale	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Contributo	Addizionale	Totale	ENAOLI	
1ª	Fino a L. 4.000	6	1	1	1	380	4	384	190	60	69	9	78	4	725
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400	8	1	1	1	506	6	512	254	80	92	12	104	6	967
3ª	» » 6.400 » » 10.000	10	1	1	1	809	10	819	407	128	147	19	166	10	1.543
4ª	» » 10.000 » » 12.600	13	2	2	1	1.265	15	1.280	635	200	230	30	260	15	2.408
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2	1.594	19	1.613	800	252	290	38	328	19	3.033
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2	1.910	23	1.933	959	302	347	46	393	23	3.634
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2	2.227	26	2.253	1.117	352	405	53	458	26	4.233
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2	2.657	32	2.689	1.333	420	483	63	546	32	5.051
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2	3.112	37	3.149	1.562	492	566	74	640	37	5.917
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2	3.580	42	3.622	1.797	566	651	85	736	42	6.804
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3	4.035	48	4.083	2.026	638	734	95	829	48	7.670
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3	4.491	53	4.544	2.254	710	816	107	923	53	8.534
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3	5.022	60	5.082	2.521	794	913	119	1.032	60	9.545
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3	5.579	66	5.645	2.800	882	1.014	133	1.147	66	10.602
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3	6.110	72	6.182	3.067	966	1.111	145	1.256	72	11.609
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3	6.641	79	6.720	3.334	1.050	1.207	158	1.365	79	12.619
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3	7.173	85	7.258	3.600	1.134	1.304	170	1.474	85	13.627
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3	7.704	91	7.795	3.867	1.218	1.401	182	1.583	91	14.634
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3	8.235	98	8.333	4.134	1.302	1.497	196	1.693	98	15.645
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4	8.766	104	8.870	4.401	1.386	1.594	208	1.802	104	16.653
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4	9.361	111	9.472	4.699	1.480	1.702	222	1.924	111	17.782
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4	10.019	119	10.138	5.029	1.584	1.822	237	2.059	119	19.031
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4	10.752	128	10.880	5.398	1.700	1.955	255	2.210	128	20.425
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	4	11.549	137	11.686	5.798	1.826	2.100	274	2.374	137	21.937
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4	12.347	146	12.493	6.197	1.952	2.245	293	2.538	146	23.449
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4	13.270	157	13.427	6.661	2.098	2.413	314	2.727	157	25.202
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4	14.332	170	14.502	7.195	2.266	2.606	340	2.946	170	27.220
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4	15.408	183	15.591	7.734	2.436	2.801	366	3.167	183	29.261
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4	16.458	195	16.653	8.261	2.602	2.992	391	3.383	195	31.254
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4	17.520	208	17.728	8.795	2.770	3.185	416	3.601	208	33.272
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4	18.583	220	18.803	9.328	2.938	3.379	440	3.819	220	35.288
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4	19.759	234	19.993	9.919	3.124	3.593	468	4.061	234	37.523
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4	20.936	248	21.184	10.509	3.310	3.806	497	4.303	248	39.756
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4	22.112	262	22.374	11.100	3.496	4.020	525	4.545	262	41.989
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4	23.301	276	23.577	11.697	3.684	4.237	552	4.789	276	44.245
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5	24.478	290	24.768	12.287	3.870	4.450	581	5.031	290	46.479
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5	25.654	304	25.958	12.878	4.056	4.664	609	5.273	304	48.712
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5	26.831	318	27.149	13.468	4.242	4.878	637	5.515	318	50.945
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5	28.020	332	28.352	14.065	4.430	5.094	665	5.759	332	53.202
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	29.196	346	29.542	14.656	4.616	5.308	693	6.001	346	55.436

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I N A M ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA C

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI «NON TRADIZIONALI»

(in vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso al a data del 31 dicembre 1971)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo							Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (a) — Quota a carico del datore di lavoro			Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (a) — Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	
						Contributo	Addizionale (b)	Totale					
1ª	Fino a L. 4.000	6	1	1	1	380	3	383	190	60	69	4	715
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400	8	1	1	1	506	4	510	254	80	92	6	953
3ª	» » 6.400 » » 10.000	10	1	1	1	809	6	815	407	128	147	10	1.520
4ª	» » 10.000 » » 12.600	13	2	2	1	1.265	10	1.275	635	200	230	15	2.373
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2	1.594	13	1.607	800	252	290	19	2.989
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2	1.910	15	1.925	959	302	347	23	3.580
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2	2.227	18	2.245	1.117	352	405	26	4.172
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2	2.657	21	2.678	1.333	420	483	32	4.977
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2	3.112	25	3.137	1.562	492	566	37	5.831
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2	3.580	28	3.608	1.797	566	651	42	6.705
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3	4.035	32	4.067	2.026	638	734	48	7.559
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3	4.491	36	4.527	2.254	710	816	53	8.410
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3	5.022	40	5.062	2.521	794	913	60	9.406
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3	5.579	44	5.623	2.800	882	1.014	66	10.447
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3	6.110	48	6.158	3.067	966	1.111	72	11.440
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3	6.641	53	6.694	3.334	1.050	1.207	79	12.435
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3	7.173	57	7.230	3.600	1.134	1.304	85	13.429
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3	7.704	61	7.765	3.867	1.218	1.401	91	14.422
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3	8.235	65	8.300	4.134	1.302	1.497	98	15.416
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4	8.766	69	8.835	4.401	1.386	1.594	104	16.410
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4	9.361	74	9.435	4.699	1.480	1.702	111	17.523
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4	10.019	79	10.098	5.029	1.584	1.822	119	18.754
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4	10.752	85	10.837	5.398	1.700	1.955	128	20.127
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	4	11.549	91	11.640	5.798	1.826	2.100	137	21.617
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4	12.347	98	12.445	6.197	1.952	2.245	146	23.108
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4	13.270	105	13.375	6.661	2.098	2.413	157	24.836
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4	14.332	113	14.445	7.195	2.266	2.606	170	26.823
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4	15.408	122	15.530	7.734	2.436	2.801	183	28.834
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4	16.458	130	16.588	8.261	2.602	2.992	195	30.798
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4	17.520	139	17.659	8.795	2.770	3.185	208	32.787
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4	18.583	147	18.730	9.328	2.938	3.379	220	34.775
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4	19.759	156	19.915	9.919	3.124	3.593	234	36.975
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4	20.936	166	21.102	10.509	3.310	3.806	248	39.177
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4	22.112	175	22.287	11.100	3.496	4.020	262	41.377
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4	23.301	184	23.485	11.697	3.684	4.237	276	43.601
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5	24.478	194	24.672	12.287	3.870	4.450	290	45.802
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5	25.654	203	25.857	12.878	4.056	4.664	304	48.002
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5	26.831	212	27.043	13.468	4.242	4.878	318	50.202
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5	28.020	222	28.242	14.065	4.430	5.094	332	52.427
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	29.196	231	29.427	14.656	4.616	5.308	346	54.628

(a) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1965, n. 934

(b) Di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

ANSELMI

TABELLA D

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »
(in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1971 sino al 17 gennaio 1972)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo						Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
						Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (a)						
						Quota a carico del datore di lavoro						
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione maternità	ENAOLI	Contributo	Addizionale (b)	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
1a	Fino a L. 4.000 . . .	6	1	10	1	380	3	383	190	60	4	655
2a	oltre L. 4.000 » » 6.400 . . .	8	1	10	1	506	4	510	254	80	6	870
3a	» » 6.400 » » 10.000 . . .	10	1	10	1	809	6	815	407	128	10	1 382
4a	» » 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	10	1	1.265	10	1.275	635	200	15	2 151
5a	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	10	2	1.594	13	1.607	800	252	19	2 707
6a	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	10	2	1.910	15	1.925	959	302	23	3 241
7a	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	10	2	2.227	18	2.245	1.117	352	26	3 775
8a	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	10	2	2.657	21	2.678	1.333	420	32	4 502
9a	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	10	2	3.112	25	3.137	1.562	492	37	5 272
10a	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	10	2	3.580	28	3.608	1.797	566	42	6 061
11a	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	10	3	4.035	32	4.067	2.026	638	48	6 832
12a	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	10	3	4.491	36	4.527	2.254	710	53	7 601
13a	» » 39.700 » » 44.100 . .	45	4	10	3	5.022	40	5.062	2.521	794	60	8 499
14a	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	10	3	5.579	44	5.623	2.800	882	66	9 439
15a	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	10	3	6.110	48	6.158	3.067	966	72	10 335
16a	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	10	3	6.641	53	6.694	3.334	1.050	79	11 234
17a	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	10	3	7.173	57	7.230	3.600	1.134	85	12 131
18a	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	10	3	7.704	61	7.765	3.867	1.218	91	13 027
19a	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	10	3	8.235	65	8.300	4.134	1.302	98	13 925
20a	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	10	4	8.766	69	8.835	4.401	1.386	104	14 822
21a	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	10	4	9.361	74	9.435	4.699	1.480	111	15 827
22a	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	10	4	10.019	79	10.098	5.029	1.584	119	16 938
23a	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	10	4	10.752	85	10.837	5.398	1.700	128	18 178
24a	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	10	4	11.549	91	11.640	5.798	1.826	137	19 523
25a	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	10	4	12.347	98	12.445	6.197	1.952	146	20 869
26a	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	10	4	13.270	105	13.375	6.661	2.098	157	22 429
27a	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	10	4	14.332	113	14.445	7.195	2.266	170	24 223
28a	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	10	4	15.408	122	15.530	7.734	2.436	183	26 039
29a	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	10	4	16.458	130	16.588	8.261	2.602	195	27 812
30a	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	10	4	17.520	139	17.659	8.795	2.770	208	29 608
31a	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	10	4	18.583	147	18.730	9.328	2.938	220	31 402
32a	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	10	4	19.759	156	19.915	9.919	3.124	234	33 389
33a	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	10	4	20.936	166	21.102	10.509	3.310	248	35 376
34a	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	10	4	22.112	175	22.287	11.100	3.496	262	37 362
35a	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	10	4	23.301	184	23.485	11.697	3.684	276	39 369
36a	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	10	5	24.478	194	24.672	12.287	3.870	290	41 357
37a	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	10	5	25.654	203	25.857	12.878	4.056	304	43 343
38a	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	10	5	26.831	212	27.043	13.468	4.242	318	45 329
39a	» » 221.500 » » 230.800 . .	249	5	10	5	28.020	222	28.242	14.065	4.430	332	47 338
40a	» » 230.800	260	5	10	5	29.196	231	29.427	14.656	4.616	346	49 325

(a) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934.
(b) Di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA *E*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »

(in vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 per le aziende industriali diverse da quelle edili)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo								Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*) — Quota a carico del datore di lavoro: Contributo	Addizionali: Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Addizionali: Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	
1a	Fino a L. 4.000	6	1	1	1	380	4	3	387	190	60	69	4	719
2a	oltre L. 4.000 fino a L. 6.400	8	1	1	1	506	6	4	516	254	80	92	6	959
3a	» » 6.400 » » 10.000	10	1	1	1	809	10	6	825	407	128	147	10	1.530
4a	» » 10.000 » » 12.600	13	2	2	1	1.265	15	10	1.290	635	200	230	15	2.388
5a	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2	1.594	19	13	1.626	800	252	290	19	3.008
6a	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2	1.910	23	15	1.948	959	302	347	23	3.603
7a	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2	2.227	26	18	2.271	1.117	352	405	26	4.198
8a	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2	2.657	32	21	2.710	1.333	420	483	32	5.009
9a	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2	3.112	37	25	3.174	1.562	492	566	37	5.868
10a	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2	3.580	42	28	3.650	1.797	566	651	42	6.747
11a	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3	4.035	48	32	4.115	2.026	638	734	48	7.607
12a	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3	4.491	53	36	4.580	2.254	710	816	53	8.463
13a	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3	5.022	60	40	5.122	2.521	794	913	60	9.466
14a	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3	5.579	66	44	5.689	2.800	882	1.014	66	10.513
15a	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3	6.110	72	48	6.230	3.067	966	1.111	72	11.512
16a	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3	6.641	79	53	6.773	3.334	1.050	1.207	79	12.514
17a	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3	7.173	85	57	7.315	3.600	1.134	1.304	85	13.514
18a	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3	7.704	91	61	7.856	3.867	1.218	1.401	91	14.513
19a	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3	8.235	98	65	8.398	4.134	1.302	1.497	98	15.514
20a	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4	8.766	104	69	8.939	4.401	1.386	1.594	104	16.514
21a	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4	9.361	111	74	9.546	4.699	1.480	1.702	111	17.634
22a	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4	10.019	119	79	10.217	5.029	1.584	1.822	119	18.873
23a	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4	10.752	128	85	10.965	5.398	1.700	1.955	128	20.255
24a	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	4	11.549	137	91	11.777	5.798	1.826	2.100	137	21.754
25a	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4	12.347	146	98	12.591	6.197	1.952	2.245	146	23.254
26a	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4	13.270	157	105	13.532	6.661	2.098	2.413	157	24.993
27a	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4	14.332	170	113	14.615	7.195	2.266	2.606	170	26.993
28a	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4	15.408	183	122	15.713	7.734	2.436	2.801	183	29.017
29a	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4	16.458	195	130	16.783	8.261	2.602	2.992	195	30.993
30a	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4	17.520	208	139	17.867	8.795	2.770	3.185	208	32.995
31a	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4	18.583	220	147	18.950	9.328	2.938	3.379	220	34.995
32a	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4	19.759	234	156	20.149	9.919	3.124	3.593	234	37.211
33a	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4	20.936	248	166	21.350	10.509	3.310	3.806	248	39.425
34a	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4	22.112	262	175	22.549	11.100	3.496	4.020	262	41.639
35a	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4	23.301	276	184	23.761	11.697	3.684	4.237	276	43.877
36a	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5	24.478	290	194	24.962	12.287	3.870	4.450	290	46.092
37a	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5	25.654	304	203	26.161	12.878	4.056	4.664	304	48.306
38a	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5	26.831	318	212	27.361	13.468	4.242	4.878	318	50.520
39a	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5	28.020	332	222	28.574	14.065	4.430	5.094	332	52.759
40a	» » 230.800	260	5	5	5	29.196	346	231	29.773	14.656	4.616	5.308	346	54.974

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I N A M ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA F

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »
(in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1971 sino al 17 gennaio 1972 per le aziende industriali diverse da quelle edili)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo							Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione maternità	ENAOLI	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*)					Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
						Quota a carico del datore di lavoro				Quota a carico del lavoratore			
						Contributo	Addizionali: Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Addizionali: Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale				
1ª	Fino a L. 4.000 . . .	6	1	10	1	380	4	3	387	190	60	4	659
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400 . . .	8	1	10	1	506	6	4	516	254	80	6	876
3ª	» » 6.400 » » 10.000 . . .	10	1	10	1	809	10	6	825	407	128	10	1.392
4ª	» » 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	10	1	1.265	15	10	1.290	635	200	15	2.166
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	10	2	1.594	19	13	1.626	800	252	19	2.726
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	10	2	1.910	23	15	1.948	959	302	23	3.264
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	10	2	2.227	26	18	2.271	1.117	352	26	3.801
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	10	2	2.657	32	21	2.710	1.333	420	32	4.534
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	10	2	3.112	37	25	3.174	1.562	492	37	5.309
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	10	2	3.580	42	28	3.650	1.797	566	42	6.103
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	10	3	4.035	48	32	4.115	2.026	638	48	6.880
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	10	3	4.491	53	36	4.580	2.254	710	53	7.654
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	10	3	5.022	60	40	5.122	2.521	794	60	8.559
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	10	3	5.579	66	44	5.689	2.800	882	66	9.505
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	10	3	6.110	72	48	6.230	3.067	966	72	10.407
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	10	3	6.641	79	53	6.773	3.334	1.050	79	11.313
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	10	3	7.173	85	57	7.315	3.600	1.134	85	12.216
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	10	3	7.704	91	61	7.856	3.867	1.218	91	13.118
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	10	3	8.235	98	65	8.398	4.134	1.302	98	14.023
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	10	4	8.766	104	69	8.939	4.401	1.386	104	14.926
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	10	4	9.361	111	74	9.546	4.699	1.480	111	15.938
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	10	4	10.019	119	79	10.217	5.029	1.584	119	17.057
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	10	4	10.752	128	85	10.965	5.398	1.700	128	18.306
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	10	4	11.549	137	91	11.777	5.798	1.826	137	19.660
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	10	4	12.347	146	98	12.591	6.197	1.952	146	21.015
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	10	4	13.270	157	105	13.532	6.661	2.098	157	22.586
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	10	4	14.332	170	113	14.615	7.195	2.266	170	24.393
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	10	4	15.408	183	122	15.713	7.734	2.436	183	26.222
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	10	4	16.458	195	130	16.783	8.261	2.602	195	28.007
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	10	4	17.520	208	139	17.867	8.795	2.770	208	29.816
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	10	4	18.583	220	147	18.950	9.328	2.938	220	31.622
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	10	4	19.759	234	156	20.149	9.919	3.124	234	33.623
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	10	4	20.936	248	166	21.350	10.509	3.310	248	35.624
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	10	4	22.112	262	175	22.549	11.100	3.496	262	37.624
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	10	4	23.301	276	184	23.761	11.697	3.684	276	39.645
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	10	5	24.478	290	194	24.962	12.287	3.870	290	41.647
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	10	5	25.654	304	203	26.161	12.878	4.056	304	43.647
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	10	5	26.831	318	212	27.361	13.468	4.242	318	45.647
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	10	5	28.020	332	222	28.574	14.065	4.430	332	47.670
40ª	» » 230.800	260	5	10	5	29.196	346	231	29.773	14.656	4.616	346	49.671

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA G

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI NON TRADIZIONALI »
(in vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 per le aziende industriali diverse da quelle edili tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,30 per cento per l'assicurazione disoccupazione)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo										Importo complessivo del contributo settimanale
						Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*)					Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione			ENAOLI	
						Quota a carico del datore di lavoro				Quota a carico del lavoratore						
							Addizionali									
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Contributo	Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale			Contributo	Addiz. art. 9 legge n. 1115 del 5-11-68	Totale		
1ª	Fino a L. 4.000	6	1	1	1	380	4	3	387	190	60	69	9	78	4	728
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400	8	1	1	1	506	6	4	516	254	80	92	12	104	6	971
3ª	» » 6.400 » » 10.000	10	1	1	1	809	10	6	825	407	128	147	19	166	10	1.549
4ª	» » 10.000 » » 12.600	13	2	2	1	1.265	15	10	1 290	635	200	230	30	260	15	2.418
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2	1.594	19	13	1 626	800	252	290	38	328	19	3.046
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2	1.910	23	15	1 948	959	302	347	46	393	23	3.649
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2	2.227	26	18	2 271	1.117	352	405	53	458	26	4.251
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2	2.657	32	21	2 710	1.333	420	483	63	546	32	5.072
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2	3.112	37	25	3 174	1.562	492	566	74	640	37	5.942
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2	3.580	42	28	3 650	1.797	566	651	85	736	42	6.332
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3	4.035	48	32	4 115	2.026	638	734	95	829	48	7.702
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3	4.491	53	36	4 580	2.254	710	816	107	923	53	8.570
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3	5.022	60	40	5 122	2.521	794	913	119	1.032	60	9.585
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3	5.579	66	44	5 689	2.800	882	1.014	133	1.147	66	10.646
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3	6.110	72	48	6 230	3.067	966	1.111	145	1.256	72	11.657
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3	6.641	79	53	6 773	3.334	1.050	1.207	158	1.365	79	12.672
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3	7.173	85	57	7 315	3.600	1.134	1.304	170	1.474	85	13.684
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3	7.704	91	61	7 856	3.867	1.218	1.401	182	1.583	91	14.695
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3	8.235	98	65	8 398	4.134	1.302	1.497	196	1.693	98	15.710
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4	8.766	104	69	8 939	4.401	1.386	1.594	208	1.802	104	16.722
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4	9.361	111	74	9 546	4.699	1.480	1.702	222	1.924	111	17.856
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4	10.019	119	79	10 217	5.029	1.584	1.822	237	2.059	119	19.110
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4	10.752	128	85	10 965	5.398	1.700	1.955	255	2.210	128	20.510
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	4	11.549	137	91	11 777	5.798	1.826	2.100	274	2.374	137	22.028
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4	12.347	146	98	12 591	6.197	1.952	2.245	293	2.538	146	23.547
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4	13.270	157	105	13 532	6.661	2.098	2.413	314	2.727	157	25.307
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4	14.332	170	113	14 615	7.195	2.266	2.606	340	2.946	170	27.333
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4	15.408	183	122	15 713	7.734	2.436	2.801	366	3.167	183	29.383
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4	16.458	195	130	16 783	8.261	2.602	2.992	391	3.383	195	31.384
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4	17.520	208	139	17 867	8.795	2.770	3.185	416	3.601	208	33.411
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4	18.583	220	147	18 950	9.328	2.938	3.379	440	3.819	220	35.435
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4	19.759	234	156	20 149	9.919	3.124	3.593	468	4.061	234	37.679
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4	20.936	248	166	21 350	10.509	3.310	3.806	497	4.303	248	39.922
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4	22.112	262	175	22 549	11.100	3.496	4.020	525	4.545	262	42.164
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4	23.301	276	184	23 761	11.697	3.684	4.237	552	4.789	276	44.429
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5	24.478	290	194	24 962	12.287	3.870	4.450	581	5.031	290	46.673
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5	25.654	304	203	26 161	12.878	4.056	4.664	609	5.273	304	48.915
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5	26.831	318	212	27 361	13.468	4.242	4.878	637	5.515	318	51.157
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5	28.020	332	222	28 574	14.065	4.430	5.094	665	5.759	332	53.424
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	29.196	346	231	29 773	14.656	4.616	5.308	693	6.001	346	55.667

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA *H*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »

(in vigore dal 18 gennaio 1972 per le aziende industriali diverse da quelle edili)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base			Contributo integrativo							Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
					Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*)							
					Quota a carico del datore di lavoro							
						Addizionali						
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	Contributo	Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
1ª	Fino a L. 4.000 . . .	6	1	1	380	4	3	387	190	60	4	649
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400 . . .	8	1	1	506	6	4	516	254	80	6	866
3ª	» » 6.400 » » 10.000 . . .	10	1	1	809	10	6	825	407	128	10	1.382
4ª	» » 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	1	1.265	15	10	1.290	635	200	15	2.156
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	2	1.594	19	13	1.626	800	252	19	2.716
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	2	1.910	23	15	1.948	959	302	23	3.254
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	2	2.227	26	18	2.271	1.117	352	26	3.791
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	2	2.657	32	21	2.710	1.333	420	32	4.524
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	2	3.112	37	25	3.174	1.562	492	37	5.299
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	2	3.580	42	28	3.650	1.797	566	42	6.093
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	3	4.035	48	32	4.115	2.026	638	48	6.870
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	3	4.491	53	36	4.580	2.254	710	53	7.644
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	3	5.022	60	40	5.122	2.521	794	60	8.549
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	3	5.579	66	44	5.689	2.800	882	66	9.495
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	3	6.110	72	48	6.230	3.067	966	72	10.397
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	3	6.641	79	53	6.773	3.334	1.050	79	11.303
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	3	7.173	85	57	7.315	3.600	1.134	85	12.206
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	3	7.704	91	61	7.856	3.867	1.218	91	13.108
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	3	8.235	98	65	8.398	4.134	1.302	98	14.013
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	4	8.766	104	69	8.939	4.401	1.386	104	14.916
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	4	9.361	111	74	9.546	4.699	1.480	111	15.928
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	4	10.019	119	79	10.217	5.029	1.584	119	17.047
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	4	10.752	128	85	10.965	5.398	1.700	128	18.296
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	4	11.549	137	91	11.777	5.798	1.826	137	19.650
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	4	12.347	146	98	12.591	6.197	1.952	146	21.005
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	4	13.270	157	105	13.532	6.661	2.098	157	22.576
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	4	14.332	170	113	14.615	7.195	2.266	170	24.383
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	4	15.408	183	122	15.713	7.734	2.436	183	26.212
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	4	16.458	195	130	16.783	8.261	2.602	195	27.997
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	4	17.520	208	139	17.867	8.795	2.770	208	29.806
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	4	18.583	220	147	18.950	9.328	2.938	220	31.612
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	4	19.759	234	156	20.149	9.919	3.124	234	33.613
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	4	20.936	248	166	21.350	10.509	3.310	248	35.614
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	4	22.112	262	175	22.549	11.100	3.496	262	37.614
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	4	23.301	276	184	23.761	11.697	3.684	276	39.635
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	5	24.478	290	194	24.962	12.287	3.870	290	41.637
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	5	25.654	304	203	26.161	12.878	4.056	304	43.637
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	5	26.831	318	212	27.361	13.468	4.242	318	45.637
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	5	28.020	332	222	28.574	14.065	4.430	332	47.660
40ª	» » 230.800	260	5	5	29.196	346	231	29.773	14.656	4.616	346	49.661

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I N A M ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA I

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »

(in vigore dal 18 gennaio 1972)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base			Contributo integrativo						Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
					Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (a)						
					Quota a carico del datore di lavoro						
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	Contributo	Addizionale (b)	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
1ª	Fino a L. 4.000 . . .	6	1	1	380	3	383	190	60	4	645
2ª	oltre L. 4.000 » » 6.400 . . .	8	1	1	506	4	510	254	80	6	860
3ª	» » 6.400 » » 10.000 . . .	10	1	1	809	6	815	407	128	10	1.372
4ª	» » 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	1	1.265	10	1.275	635	200	15	2.141
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	2	1.594	13	1.607	800	252	19	2.697
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	2	1.910	15	1.925	959	302	23	3.231
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	2	2.227	18	2.245	1.117	352	26	3.765
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	2	2.657	21	2.678	1.333	420	32	4.492
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	2	3.112	25	3.137	1.562	492	37	5.262
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	2	3.580	28	3.608	1.797	566	42	6.051
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	3	4.035	32	4.067	2.026	638	48	6.822
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	3	4.491	36	4.527	2.254	710	53	7.591
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	3	5.022	40	5.062	2.521	794	60	8.489
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	3	5.579	44	5.623	2.800	882	66	9.429
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	3	6.110	48	6.158	3.067	966	72	10.325
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	3	6.641	53	6.694	3.334	1.050	79	11.224
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	3	7.173	57	7.230	3.600	1.134	85	12.121
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	3	7.704	61	7.765	3.867	1.218	91	13.017
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	3	8.235	65	8.300	4.134	1.302	98	13.915
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	4	8.766	69	8.835	4.401	1.386	104	14.812
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	4	9.361	74	9.435	4.699	1.480	111	15.817
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	4	10.019	79	10.098	5.029	1.584	119	16.928
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	4	10.752	85	10.837	5.398	1.700	128	18.168
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	4	11.549	91	11.640	5.798	1.826	137	19.513
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	4	12.347	98	12.445	6.197	1.952	146	20.859
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	4	13.270	105	13.375	6.661	2.098	157	22.419
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	4	14.332	113	14.445	7.195	2.266	170	24.213
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	4	15.408	122	15.530	7.734	2.436	183	26.029
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	4	16.458	130	16.588	8.261	2.602	195	27.802
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	4	17.520	139	17.659	8.795	2.770	208	29.598
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	4	18.583	147	18.730	9.328	2.938	220	31.392
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	4	19.759	156	19.915	9.919	3.124	234	33.379
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	4	20.936	166	21.102	10.509	3.310	248	35.366
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	4	22.112	175	22.287	11.100	3.496	262	37.352
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	4	23.301	184	23.485	11.697	3.684	276	39.359
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	5	24.478	194	24.672	12.287	3.870	290	41.347
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	5	25.654	203	25.857	12.878	4.056	304	43.333
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	5	26.831	212	27.043	13.468	4.242	318	45.319
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	5	28.020	222	28.242	14.065	4.430	332	47.328
40ª	» » 230.800	260	5	5	29.196	231	29.427	14.656	4.616	346	49.315

(a) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934

(b) Di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

ANSELMI

TABELLA *L*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »

(in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base			Contributo integrativo						Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*a*)				Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
					Quota a carico del datore di lavoro			Quota a carico del lavoratore			
					Contributo	Addizionale (*b*)	Totale				
1ª	abrogata										
2ª	abrogata										
3ª	Fino a L. 10.000	10	1	1	1.202	9	1.211	598	180	14	2.015
4ª	oltre L. 10.000 » » 12.600	13	2	1	1.335	10	1.345	665	200	15	2.241
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	1.682	13	1.695	838	252	19	2.823
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2.016	15	2.031	1.004	302	23	3.382
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2.350	18	2.368	1.170	352	26	3.941
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2.804	21	2.825	1.396	420	32	4.702
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	2	3.284	25	3.309	1.636	492	37	5.508
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	2	3.778	28	3.806	1.882	566	42	6.334
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	4.259	32	4.291	2.121	638	48	7.141
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	4.739	36	4.775	2.361	710	53	7.946
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	3	5.300	40	5.340	2.640	794	60	8.886
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	3	5.887	44	5.931	2.933	882	66	9.870
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	3	6.448	48	6.496	3.212	966	72	10.808
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	3	7.008	53	7.061	3.491	1.050	79	11.748
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	3	7.569	57	7.626	3.771	1.134	85	12.688
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	3	8.130	61	8.191	4.050	1.218	91	13.626
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	3	8.691	65	8.756	4.329	1.302	98	14.566
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	9.252	69	9.321	4.608	1.386	104	15.505
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	9.879	74	9.953	4.921	1.480	111	16.557
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	10.573	79	10.652	5.267	1.584	119	17.720
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	11.348	85	11.433	5.652	1.700	128	19.018
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	12.189	91	12.280	6.071	1.826	137	20.426
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	13.030	98	13.128	6.490	1.952	146	21.835
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	14.004	105	14.109	6.976	2.098	157	23.468
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	15.126	113	15.239	7.534	2.266	170	25.346
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	16.260	122	16.382	8.100	2.436	183	27.247
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	17.368	130	17.498	8.652	2.602	195	29.103
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	18.489	139	18.628	9.210	2.770	208	30.982
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	19.611	147	19.758	9.769	2.938	220	32.861
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	4	20.853	156	21.009	10.387	3.124	234	34.941
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	4	22.094	166	22.260	11.006	3.310	248	37.021
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	4	23.336	175	23.511	11.624	3.496	262	39.100
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	4	24.591	184	24.775	12.249	3.684	276	41.201
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	25.832	194	26.026	12.868	3.870	290	43.282
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	27.074	203	27.277	13.486	4.056	304	45.361
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	28.315	212	28.527	14.105	4.242	318	47.440
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	29.570	222	29.792	14.730	4.430	332	49.543
40ª	» » 230.800	260	5	5	30.812	231	31.043	15.348	4.616	346	51.623

(*a*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934.
(*b*) Di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA *M*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « TRADIZIONALI »

(in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1794)

(Aziende industriali diverse da quelle edili tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,15 per cento per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base			Contributo integrativo							Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
					Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*)							
					Quota a carico del datore di lavoro							
						Addizionali						
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	Contributo	Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
1ª	abrogata											
2ª	abrogata											
3ª	Fino a L. 10.000	10	1	1	1.202	14	9	1.225	598	180	14	2.029
4ª	oltre L. 10.000 » » 12.600	13	2	1	1.335	15	10	1.360	665	200	15	2.256
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	1.682	19	13	1.714	838	252	19	2.842
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2.016	23	15	2.054	1.004	302	23	3.405
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2.350	26	18	2.394	1.170	352	26	3.967
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2.804	32	21	2.857	1.396	420	32	4.734
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	2	3.284	37	25	3.346	1.636	492	37	5.545
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	2	3.778	42	28	3.848	1.882	566	42	6.376
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	4.259	48	32	4.339	2.121	638	48	7.189
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	4.739	53	36	4.828	2.361	710	53	7.999
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	3	5.300	60	40	5.400	2.640	794	60	8.946
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	3	5.887	66	44	5.997	2.933	882	66	9.936
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	3	6.448	72	48	6.568	3.212	966	72	10.880
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	3	7.008	79	53	7.140	3.491	1.050	79	11.827
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	3	7.569	85	57	7.711	3.771	1.134	85	12.773
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	3	8.130	91	61	8.282	4.050	1.218	91	13.717
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	3	8.691	98	65	8.854	4.329	1.302	98	14.664
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	9.252	104	69	9.425	4.608	1.386	104	15.609
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	9.879	111	74	10.064	4.921	1.480	111	16.668
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	10.573	119	79	10.771	5.267	1.584	119	17.839
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	11.348	128	85	11.561	5.652	1.700	128	19.146
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	12.189	137	91	12.417	6.071	1.826	137	20.563
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	13.030	146	98	13.274	6.490	1.952	146	21.981
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	14.004	157	105	14.266	6.976	2.098	157	23.625
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	15.126	170	113	15.409	7.534	2.266	170	25.516
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	16.260	183	122	16.565	8.100	2.436	183	27.430
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	17.368	195	130	17.693	8.652	2.602	195	29.298
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	18.489	208	139	18.836	9.210	2.770	208	31.190
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	19.611	220	147	19.978	9.769	2.938	220	33.081
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	4	20.853	234	156	21.243	10.387	3.124	234	35.175
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	4	22.094	248	166	22.508	11.006	3.310	248	37.269
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	4	23.336	262	175	23.773	11.624	3.496	262	39.362
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	4	24.591	276	184	25.051	12.249	3.684	276	41.477
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	25.832	290	194	26.316	12.868	3.870	290	43.572
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	27.074	304	203	27.581	13.486	4.056	304	45.665
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	28.315	318	212	28.845	14.105	4.242	318	47.758
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	29.570	332	222	30.124	14.730	4.430	332	49.875
40ª	» » 230.800	260	5	5	30.812	346	231	31.389	15.348	4.616	346	51.969

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA N

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »
(in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo							Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (a) — Quota a carico del datore di lavoro: Contributo	Addizionale (b)	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	
1ª	abrogata												
2ª	abrogata												
3ª	Fino a L. 10.000 . . .	10	1	1	1	1.202	9	1.211	598	180	207	14	2.223
4ª	oltre L. 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	2	1	1.335	10	1.345	665	200	230	15	2.473
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	2	2	1.682	13	1.695	838	252	290	19	3.115
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	2	2	2.016	15	2.031	1.004	302	347	23	3.731
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	2	2	2.350	18	2.368	1.170	352	405	26	4.348
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	2	2	2.804	21	2.825	1.396	420	483	32	5.187
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	3	2	3.284	25	3.309	1.636	492	566	37	6.077
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	3	2	3.778	28	3.806	1.882	566	651	42	6.988
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	3	3	4.259	32	4.291	2.121	638	734	48	7.878
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	3	3	4.739	36	4.775	2.361	710	816	53	8.765
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	4	3	5.300	40	5.340	2.640	794	913	60	9.803
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	4	3	5.887	44	5.931	2.933	882	1.014	66	10.888
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	4	3	6.448	48	6.496	3.212	966	1.111	72	11.923
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	4	3	7.008	53	7.061	3.491	1.050	1.207	79	12.959
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	4	3	7.569	57	7.626	3.771	1.134	1.304	85	13.996
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	4	3	8.130	61	8.191	4.050	1.218	1.401	91	15.031
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	4	3	8.691	65	8.756	4.329	1.302	1.497	98	16.067
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	4	4	9.252	69	9.321	4.608	1.386	1.594	104	17.103
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	4	4	9.879	74	9.953	4.921	1.480	1.702	111	18.263
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	4	4	10.573	79	10.652	5.267	1.584	1.822	119	19.546
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	4	4	11.348	85	11.433	5.652	1.700	1.955	128	20.977
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	4	4	12.189	91	12.280	6.071	1.826	2.100	137	22.530
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	4	4	13.030	98	13.128	6.490	1.952	2.245	146	24.084
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	4	4	14.004	105	14.109	6.976	2.098	2.413	157	25.885
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	4	4	15.126	113	15.239	7.534	2.266	2.606	170	27.956
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	4	4	16.260	122	16.382	8.100	2.436	2.801	183	30.052
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	4	4	17.368	130	17.498	8.652	2.602	2.992	195	32.099
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	4	4	18.489	139	18.628	9.210	2.770	3.185	208	34.171
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	4	4	19.611	147	19.758	9.769	2.938	3.379	220	36.244
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	5	4	20.853	156	21.009	10.387	3.124	3.593	234	38.539
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	5	4	22.094	166	22.260	11.006	3.310	3.806	248	40.832
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	5	4	23.336	175	23.511	11.624	3.490	4.020	262	43.119
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	5	4	24.591	184	24.775	12.249	3.684	4.237	276	45.443
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	5	5	25.832	194	26.026	12.868	3.870	4.450	290	47.737
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	5	5	27.074	203	27.277	13.486	4.056	4.664	304	50.030
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	5	5	28.315	212	28.527	14.105	4.242	4.878	318	52.323
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	5	5	29.570	222	29.792	14.730	4.430	5.094	332	54.642
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	30.812	231	31.043	15.348	4.616	5.308	346	56.936

(a) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934
(b) Di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA O

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »

(in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974)

(Aziende industriali diverse da quelle edili non tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,30 per cento per l'assicurazione disoccupazione)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base: Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Contributo base: Assicurazione tubercolosi	Contributo base: Assicurazione disoccupazione	Contributo base: ENAOLI
1ª	abrogata				
2ª	abrogata				
3ª	Fino a L. 10.000	10	1	1	1
4ª	oltre L. 10.000 » » 12.600	13	2	2	1
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4
24ª	» » 91.300 » » 97.600	101	4	4	4
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5
40ª	» » 230.800	260	5	5	5

Classi di contribuzione	Contributo integrativo: Ass. IVS (*) – Quota a carico del datore di lavoro: Contributo	Addizionali: Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Addizionali: Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
1ª									
2ª									
3ª	1.202	14	9	1.225	598	180	207	14	2.237
4ª	1.335	15	10	1.360	665	200	230	15	2.488
5ª	1.682	19	13	1.714	838	252	290	19	3.134
6ª	2.016	23	15	2.054	1.004	302	347	23	3.754
7ª	2.350	26	18	2.394	1.170	352	405	26	4.374
8ª	2.804	32	21	2.857	1.396	420	483	32	5.219
9ª	3.284	37	25	3.346	1.636	492	566	37	6.114
10ª	3.778	42	28	3.848	1.882	566	651	42	7.030
11ª	4.259	48	32	4.339	2.121	638	734	48	7.926
12ª	4.739	53	36	4.828	2.361	710	816	53	8.818
13ª	5.300	60	40	5.400	2.640	794	913	60	9.863
14ª	5.887	66	44	5.997	2.933	882	1.014	66	10.954
15ª	6.448	72	48	6.568	3.212	966	1.111	72	11.995
16ª	7.008	79	53	7.140	3.491	1.050	1.207	79	13.038
17ª	7.569	85	57	7.711	3.771	1.134	1.304	85	14.081
18ª	8.130	91	61	8.282	4.050	1.218	1.401	91	15.122
19ª	8.691	98	65	8.854	4.329	1.302	1.497	98	16.165
20ª	9.252	104	69	9.425	4.608	1.386	1.594	104	17.207
21ª	9.879	111	74	10.064	4.921	1.480	1.702	111	18.374
22ª	10.573	119	79	10.771	5.267	1.584	1.822	119	19.665
23ª	11.348	128	85	11.561	5.652	1.700	1.955	128	21.105
24ª	12.189	137	91	12.417	6.071	1.826	2.100	137	22.667
25ª	13.030	146	98	13.274	6.490	1.952	2.245	146	24.230
26ª	14.004	157	105	14.266	6.976	2.098	2.413	157	26.042
27ª	15.126	170	113	15.409	7.534	2.266	2.606	170	28.126
28ª	16.260	183	122	16.565	8.100	2.436	2.801	183	30.235
29ª	17.368	195	130	17.693	8.652	2.602	2.992	195	32.294
30ª	18.489	208	139	18.836	9.210	2.770	3.185	208	34.379
31ª	19.611	220	147	19.978	9.769	2.938	3.379	220	36.464
32ª	20.853	234	156	21.243	10.387	3.124	3.593	234	38.773
33ª	22.094	248	166	22.508	11.006	3.310	3.806	248	41.080
34ª	23.336	262	175	23.773	11.624	3.496	4.020	262	43.381
35ª	24.591	276	184	25.051	12.249	3.684	4.237	276	45.719
36ª	25.832	290	194	26.316	12.868	3.870	4.450	290	48.027
37ª	27.074	304	203	27.581	13.486	4.056	4.664	304	50.334
38ª	28.315	318	212	28.845	14.105	4.242	4.878	318	52.641
39ª	29.570	332	222	30.124	14.730	4.430	5.094	332	54.974
40ª	30.812	346	231	31.389	15.348	4.616	5.308	346	57.282

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I N A M ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n 934

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

TABELLA *P*

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI A LAVORAZIONI « NON TRADIZIONALI »

(in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974)

(Aziende industriali diverse da quelle edili tenute al versamento del contributo addizionale dello 0,30 per cento per l'assicurazione disoccupazione)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base				Contributo integrativo										Importo complessivo del contributo settimanale
						Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (*)					Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione			ENAOLI	
						Quota a carico del datore di lavoro				Quota a carico del lavoratore						
							Addizionali									
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione	ENAOLI	Contributo	Art. 12 legge n. 1115 del 5-11-68	Art. 8 legge n. 1044 del 6-12-71	Totale		Assicurazione tubercolosi	Contributo	Addiz. (art. 9 legge n. 1115 del 5-11-68	Totale	ENAOLI	
1ª	abrogata															
2ª	abrogata															
3ª	Fino a L. 10.000 . . .	10	1	1	1	1.202	14	9	1.225	598	180	207	27	234	14	2.264
4ª	oltre L. 10.000 » » 12.600 . . .	13	2	2	1	1.335	15	10	1.360	665	200	230	30	260	15	2.518
5ª	» » 12.600 » » 15.100 . . .	15	2	2	2	1.682	19	13	1.714	838	252	290	38	328	19	3.172
6ª	» » 15.100 » » 17.600 . . .	18	2	2	2	2.016	23	15	2.054	1.004	302	347	46	393	23	3.800
7ª	» » 17.600 » » 21.000 . . .	21	2	2	2	2.350	26	18	2.394	1.170	352	405	53	458	26	4.427
8ª	» » 21.000 » » 24.600 . . .	25	2	2	2	2.804	32	21	2.857	1.396	420	483	63	546	32	5.282
9ª	» » 24.600 » » 28.300 . . .	29	3	3	2	3.284	37	25	3.346	1.636	492	566	74	640	37	6.188
10ª	» » 28.300 » » 31.900 . . .	33	3	3	2	3.778	42	28	3.848	1.882	566	651	85	736	42	7.115
11ª	» » 31.900 » » 35.500 . . .	37	3	3	3	4.259	48	32	4.339	2.121	638	734	95	829	48	8.021
12ª	» » 35.500 » » 39.700 . . .	41	3	3	3	4.739	53	36	4.828	2.361	710	816	107	923	53	8.925
13ª	» » 39.700 » » 44.100 . . .	45	4	4	3	5.300	60	40	5.400	2.640	794	913	119	1.032	60	9.982
14ª	» » 44.100 » » 48.300 . . .	51	4	4	3	5.887	66	44	5.997	2.933	882	1.014	133	1.147	66	11.087
15ª	» » 48.300 » » 52.500 . . .	55	4	4	3	6.448	72	48	6.568	3.212	966	1.111	145	1.256	72	12.140
16ª	» » 52.500 » » 56.700 . . .	60	4	4	3	7.008	79	53	7.140	3.491	1.050	1.207	158	1.365	79	13.196
17ª	» » 56.700 » » 60.900 . . .	65	4	4	3	7.569	85	57	7.711	3.771	1.134	1.304	170	1.474	85	14.251
18ª	» » 60.900 » » 65.100 . . .	69	4	4	3	8.130	91	61	8.282	4.050	1.218	1.401	182	1.583	91	15.304
19ª	» » 65.100 » » 69.300 . . .	74	4	4	3	8.691	98	65	8.854	4.329	1.302	1.497	196	1.693	98	16.361
20ª	» » 69.300 » » 74.000 . . .	78	4	4	4	9.252	104	69	9.425	4.608	1.386	1.594	208	1.802	104	17.415
21ª	» » 74.000 » » 79.200 . . .	84	4	4	4	9.879	111	74	10.064	4.921	1.480	1.702	222	1.924	111	18.596
22ª	» » 79.200 » » 85.000 . . .	90	4	4	4	10.573	119	79	10.771	5.267	1.584	1.822	237	2.059	119	19.902
23ª	» » 85.000 » » 91.300 . . .	97	4	4	4	11.348	128	85	11.561	5.652	1.700	1.955	255	2.210	128	21.360
24ª	» » 91.300 » » 97.600 . . .	104	4	4	4	12.189	137	91	12.417	6.071	1.826	2.100	274	2.374	137	22.941
25ª	» » 97.600 » » 104.900 . . .	111	4	4	4	13.030	146	98	13.274	6.490	1.952	2.245	293	2.538	146	24.523
26ª	» » 104.900 » » 113.300 . . .	120	4	4	4	14.004	157	105	14.266	6.976	2.098	2.413	314	2.727	157	26.356
27ª	» » 113.300 » » 121.800 . . .	129	4	4	4	15.126	170	113	15.409	7.534	2.266	2.606	340	2.946	170	28.466
28ª	» » 121.800 » » 130.100 . . .	138	4	4	4	16.260	183	122	16.565	8.100	2.436	2.801	366	3.167	183	30.601
29ª	» » 130.100 » » 138.500 . . .	148	4	4	4	17.368	195	130	17.693	8.652	2.602	2.992	391	3.383	195	32.685
30ª	» » 138.500 » » 146.900 . . .	158	4	4	4	18.489	208	139	18.836	9.210	2.770	3.185	416	3.601	208	34.795
31ª	» » 146.900 » » 156.200 . . .	168	4	4	4	19.611	220	147	19.978	9.769	2.938	3.379	440	3.819	220	36.904
32ª	» » 156.200 » » 165.500 . . .	178	5	5	4	20.853	234	156	21.243	10.387	3.124	3.593	468	4.061	234	39.241
33ª	» » 165.500 » » 174.800 . . .	188	5	5	4	22.094	248	166	22.508	11.006	3.310	3.806	497	4.303	248	41.577
34ª	» » 174.800 » » 184.200 . . .	198	5	5	4	23.336	262	175	23.773	11.624	3.496	4.020	525	4.545	262	43.912
35ª	» » 184.200 » » 193.500 . . .	208	5	5	4	24.591	276	184	25.051	12.249	3.684	4.237	552	4.789	276	46.271
36ª	» » 193.500 » » 202.800 . . .	218	5	5	5	25.832	290	194	26.316	12.868	3.870	4.450	581	5.031	290	48.608
37ª	» » 202.800 » » 212.100 . . .	228	5	5	5	27.074	304	203	27.581	13.486	4.056	4.664	609	5.273	304	50.943
38ª	» » 212.100 » » 221.500 . . .	238	5	5	5	28.315	318	212	28.845	14.105	4.242	4.878	637	5.515	318	53.278
39ª	» » 221.500 » » 230.800 . . .	249	5	5	5	29.570	332	222	30.124	14.730	4.430	5.094	665	5.759	332	55.639
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	30.812	346	231	31.389	15.348	4.616	5.308	693	6.001	346	57.975

(*) Comprensivo dell'aliquota dello 0,20 per cento da trasferire all'I.N.A.M. ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 934.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

5391)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 10 dicembre 1969 concernente concessione di un contributo straordinario per il completamento del nuovo edificio giudiziario del comune di Gioiosa Ionica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1970, con il quale il comune di Gioiosa Ionica è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento del nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 4;

Decreta:

L'art. 4 del decreto interministeriale 10 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1970, è soppresso.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 190

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Riconoscimento ai fini comunitari nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Consorzio dell'Argentario produttori di pesca e affini - Soc. coop. a r.l., in Porto S. Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 23 ottobre 1976, con la quale il Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini - Soc. coop. a r.l., con sede in Porto S. Stefano, via Marconi, 34, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detto consorzio risulta essere regolarmente costituito in data 5 febbraio 1933;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detto consorzio;

Visti gli atti dai quali risulta che il predetto consorzio risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 28 ottobre 1976 dell'ufficio circondariale marittimo di Porto S. Stefano, vistata dalla capitaneria di porto di Livorno, nella quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta dell'11 gennaio 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale, denominata Consorzio dell'Argentario produttori di pesca e affini - Soc. coop. a r.l., con sede in Porto S. Stefano, via Marconi, 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 178 balle di cotone di origine e provenienza Hong Kong la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 336.750 di cui ai modelli *B*-Import n. 4042467 del 16 ottobre 1974, n. 4040546 del 26 novembre 1974 e n. 4042655 del 23 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 30 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di quattro-sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 dell'11 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato, oltre che da mancanza di spazio nei magazzini portuali di Genova, dal tempo occorso per effettuare le operazioni di cernita della partita che, all'atto della introduzione a magazzino, era stata frammischiata ad altro lotto di cotone, circostanze peraltro non documentate in modo esauriente, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino sede di Saronno, di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6181)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgo Scott S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Burgo Scott S.p.a., corso Unione Sovietica, 121, Torino, ha effettuato pagamenti anticipati di $ USA 88.200 di cui ai modelli *B*-Import n. 2721004 dell'8 febbraio 1973 di $ USA 44.100, n. 2721012 del 14 febbraio 1973 di $ USA 30.870 e n. 2721121 del 14 marzo 1973 di $ USA 13.230 rilasciati dalla sede di Torino del Banco di Sicilia, per l'importazione di una macchina per l'essiccazione della carta, di origine e provenienza USA del valore globale di $ USA 147.000, poi ridotto a $ USA 118.300;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalle dogane di Genova e Ventimiglia tra il 23 agosto e il 29 ottobre 1973, con ritardo, quindi, da ventitre a sessanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per merce del valore di $ USA 37.239,22;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813907 del 16 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che la società interessata non ha addotto alcuna motivazione e giustificazione di detti ritardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgo Scott S.p.a. di Torino, mediante fidejussione della sede di Torino del Banco di Sicilia, nella misura del 5% di $ USA 37.239,22 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 concernente revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1976, con il quale si è proceduto alla revisione del predetto prontuario;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto 19 ottobre 1976;

Visti i pareri espressi dal comitato di esperti di cui al citato art. 9 e dal Consiglio superiore di sanità, rispettivamente, nelle sedute del 5 e 21 aprile 1977;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246;

Decreta:

Articolo unico

Alle specialità di cui agli allegati elenchi sono apportate le variazioni indicate a fianco di ciascuna delle specialità stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO 1

VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE, TRASFERIMENTI DI REGISTRAZIONE, RIDUZIONI DI PREZZI, FORMA DI PRESENTAZIONE RELATIVE A SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NELL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

Alfa Sir - Sir - (UP) 25 gelo perle 50.000 U.I., leggasi *Vitapren* - Tubi Lux Farma - (UP) 25 confetti 50.000 U.I.;

Ampifen - Intersint italiana - 12 caps. mg 250 L. 2.520 + 450, leggasi L. 2.520;

Artrocid - Rachelle, leggasi *Artrocid* - Schoum;

Astroderm - Aristochimica - crema g 30 L. 3.020 + 450, leggasi L. 2.870;

Ateroclar - Pierrel - leggasi *Ateroclar* - Mediolanum;

Azotrex - Bristol italiana, leggasi *Azotrex* - Bristol italiana sud;

Boramycina - Importex, leggasi *Boramycina* - Benvegna;

Brocadin - Brocades, leggasi *Modus* - Scharper;

Broncothiol - Montefarmaco, leggasi *Pumilplus* - Montefarmaco;

Chemyterral - Nicholas, leggasi *Chemiterral* - S.I.T.;

Chinidina Durules - Brocades, leggasi *Chinidina Durules* - Byk Gulden;

Cicloven - Von Boch, leggasi *Cicloven* - A.G.I.P.S.;

Citropiperazina - Rachelle, leggasi *Citropiperazina* - Schoum;

Claredan - Crinos, leggasi *Diclarene* - Robin;

Collirio jodo-calcio vitaminico SMEA - SMEA, leggasi *Collirio jodo-calcio vitaminico* - Bruschettini;

Cortepato - Opos, leggasi *Cortepato* - Guidi;

Detox B 12 - Opos, leggasi *Detox B* 12 - Guidi;

Diclocil - Bristol italiana, leggasi *Diclocil* - Bristol italiana sud;

Dogmatil - Vita Delagrange - (NEU) 15 cprs mg 200 lire 3.920 + 1.400, leggasi *Championyl* - Vita farmaceutici - Forte 15 cprs mg 200 L. 3.920;

Duotran - Zambon, leggasi *Duotrax* - Zambon;

Duotran geriatrico - Zambon, leggasi *Duotrax «Mite»* - Zambon;

Doxi 1 - Ankerfarm, leggasi *Doxi* 1 - Dunkan;

Ekaton - Intra, leggasi *Ekaton* - Pharma;

Emoplastin ferro Italseber - ISF, leggasi *Emoplastin ferro* - ISF;

Esilon - Difa, leggasi *Esilon* - S.I.T.;

Eucistin - Vecchi & C., leggasi *Eucistin* - S. Carlo;

Fegato OPOS iniettabile - Opos, leggasi *Opodin* - *B* 12 - Guidi;

Fluamoxi - Italfarmaco, leggasi *Bramoxi* - Bracco;

Fluamoxil - Sigurtà, leggasi *Fluamoxina* - Sigurtà;

Furambrin - Bieffe, leggasi *Furambrin* - Pharmax;

Glutarase - Giustini, leggasi *Glutarase* - Mediolanum;

Ipercortis - Wells, leggasi *Ipercortis* - A.G.I.P.S.;

Isonefrine - Tubi Lux Farma - collirio 10% 5 ml, leggasi flac. liof. + flac. solv.;

Ledimen - Causyth, leggasi *Sirledi* - Causyth;

Liedasi B 12 - Bieffe - 1.000, leggasi *Liedasi B* 12 - Pharmax - 1.000;

Locaderm - Sidus IBN, leggasi *Leniderm* - Farmaroma;

Metac - Dima - 8 caps. mg 300 L. 3.230 + 760, leggasi 8 caps. mg 300 L. 3.230;

Mistral - Saita, leggasi *Mistral* - Dessy;

Nevraden B 12 - Bieffe, leggasi *Nevraden B* 12 - Pharmax;

Nevrosta - Difa, leggasi *Nevrosta* - S.I.T.;

Norbalin - Bieffe, leggasi *Norbalin* - Pharmax;

Normum - I.C.I., leggasi *Normum Serpero* - Serpero;

Omnigram - Brilli Cattarini - 16 capsule L. 4.040 + 1.500, leggasi *Omnigram* - Brilli Cattarini - 16 capsule L. 4.040;

Pamocil - SAP, leggasi *Pamocil* - Lancet;

Pancreoflat - Kali-Chemie-SIR, leggasi *Pancreoflat* - SIR;

Pancreon - Kali-Chemie-SIR, leggasi *Pancreon* - SIR;

Paveciclina - I.B.P. - 8 caps. mg 300 L. 3.230 + 760, leggasi *Paveciclina* - I.B.I. - 8 caps. mg 300 L. 3.230;

Paradroxil - Bristol italiana, leggasi *Paradroxil* Bristol italiana sud;

Penstapho - Bristol italiana, leggasi *Penstapho* - Bristol italiana sud;

Plexmil - Schiapparelli, leggasi *Plexmil* - S.I.T.I.;

Ravecil - Caber, leggasi *Ravenil* - Caber;

Reumaplus - CIF - 30 confetti, leggasi *Reumaplus* - CIF - 30 capsule;

Reticus - Farmila - Ginolette 10 caps. vag. 1360, leggasi Ginolettes 10 caps. vag. 1350;

Sed - Difa, leggasi *Sed* - S.I.T.;

Sedometril P - Difa, leggasi *Sedometril P* - S.I.T.;

Sedopuer F - Difa, leggasi *Sedopuer F* - S.I.T.;

Sernamicina - Sernagiotto - 8 caps. mg 300 L. 3.230 + 760, leggasi *Sernamicina* - Sernagiotto - 8 caps. mg 300 L. 3.230;

Sernabiotic - Sernagiotto - 12 caps. mg 250 L. 2.520 + 450, leggasi *Sernabiotic* - Sernagiotto - 12 caps. mg 250 L. 2.520;

Stafilon - A.G.I.P.S. - 8 capsule mg 300, leggasi *Stafilon* - A.G.I.P.S. - 8 capsule opercolate mg 300;

Tolecid - Croce Bianca, leggasi *Tolecid* - Novafarnova;

Trifos B 12 1.000 - La Gioia Sud, leggasi *Trifos B* 12 1.000 - Lancet;

Uriscel - Rachelle, leggasi *Uriscel* - Schoum;

Venolen - Opos, leggasi *Venolen*, Neopharmed;

Vitamina E IBI - IBI, leggasi *Paretol* - Tubi Lux Farma;

Xenar - Chiesi, leggasi *Xenar* - Alfa farmaceutici;

Xilocaina - Brocades, leggasi *Xilocaina* - Byk Gulden;

Xyloproct Astra - Byk Gulden, leggasi *Xiloproct* - Byk Gulden;

Tutte le specialità Bonomelli, leggasi Bonomelli Hommell;

Tutte le specialità Vita Delagrange, leggasi Vita farmaceutici.

ALLEGATO 2

VARIAZIONE DI CONFEZIONE O DOSAGGIO RELATIVE A SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NELL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

Florinef con Spectrocin - Squibb - unguento dermat. g 5 L. 910, leggasi unguento dermat. g 20 L. 1.100;

Kenacort - Squibb A - unguento g 5 L. 970 - crema g 5 L. 1.010, leggasi unguento g 20 L. 1.260 - crema g 20 L. 1.260;

A con Spectrocin - unguento g 5 L. 1.090 - crema g 5 L. 1.010, leggasi unguento g 20 L. 1.300 - crema g 20 L. 1.300;

Livercrom - Sigurtà - 10 f L. 2.460, leggasi *Livercrom* « 50 » - Sigurtà - 10 f liof. L. 4.050;

Profasi - Serono - 3 f 500 U.I. L. 1.480 - 3 f 1.000 U.I. L. 1.900 - 3 f 2.000 U.I. L. 2.800 - 3 f 5.000 U.I. L. 5.600 - leggasi *Profasi **HP*** - Serono - 2 f 500 U.I. L. 2.430 - 2 f 1.000 U.I. L. 3.950 - 2 f 2.000 U.I. L. 7.000 - 1 f 5.000 U.I. L. 8.320;

Rheochol - Also - gran. eff. g 80 L. 490 + 350, leggasi gran. eff. g 100 L. 660 + 350.

ALLEGATO 3

RETTIFICHE ALL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

Akineton - Knoll - 60 cprs. L. 2.430, leggasi L. 2.170;

Ampi - Zoja, leggasi *Ampi Zoja* - Zoja;

Cezolin - Lilly - con prescriz. multipla, leggasi senza prescriz. multipla;

Cindomet - Chiesi - 30 cprs., leggasi 30 capsule;

Colimicina - UCB SMIT - (UP) gocce liof. 4.000 U.I. + solv., leggasi (UP) gocce liof. 4.000.000 U.I. + solv.;

Eupakriton - Zoja - 5 fiale 3 ml, leggasi 5 fiale 2,5 ml;

Halciderm - Squibb - crema g 20, leggasi pomata g 20;

Kanamicina solfato - Farmitalia senza prescriz. multipla, leggasi con prescriz. multipla;

Kanaviam - Vecchi & C. senza prescriz. multipla, leggasi con prescriz. multipla;

Melixeran - Luso - 30 cprs mg 10 L. 1.180, leggasi L. 1.050;

Protromplex - Immuno (EMO) flac. liof. 200 U.I. + solv. - (EMO) flac. liof. 500 U.I. + solv., leggasi (OSP) flac. liof. 200 U.I. + solv. - (OSP) flac. liof. 500 U.I. + solv.;

Pulmotermina - UCB SMIT - 10 supp. B L. 500 - 10 supp. A L. 670, leggasi L. 620 - L. 780;

Quinton - Neopharmed - L. 2.000 + 390, leggasi L. 2.090 + 300;

Porphyrin - Zilliken 12 - 10 f liof. + solv. L. 1.600, leggasi *Porfirin* 12 - Zilliken - 10 f liof. + solv. L. 1.600;

Redden - Alfa farmaceutici - 20 cprs. mg 200 L. 4.500 + 4.500, leggasi L. 4.950 + 4.950;

Regastrol - Fidia - 20 cprs., leggasi 24 cprs.;

Rossodyn - ISF - Ferro 10 f liof. + solv. L. 2.755, leggasi L. 2.760;

Rubrocalcium - Savio - 10 flac. 20 ml per os L. 925, leggasi L. 1.040;

Sursumid - Baldacci - (NEU) 20 compresse mg 200 L. 6.980, leggasi 20 compresse mg 200 L. 4.530 + 2.450;

Tannalbina - Knoll - 20 cprs. g 0,5 L. 530, leggasi erroneamente omessa classe **;

Tetabulin - Immuno - siringa da 1 dose 250 U.I., leggasi siringa pronto uso da 1 dose 250 U.I.

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-India sul commercio dei prodotti tessili entrato in vigore il 1° dicembre 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 561/77 del 16 marzo 1977, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L.71 del 18 marzo 1977;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle camicie e prodotti simili, di cotone, per donna, ragazza e bambini della voce doganale 61.04 ex 950, originarie dell'India, è assoggettata al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato nel senso sopraindicato; l'aggiornamento della relativa pagina sarà effettuato successivamente.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti in provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica previsto dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(6459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica

All'art. 10, comma secondo, della deliberazione A.I.M.A. 17 marzo 1977, concernente la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano dal 1° giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1977, alla pag. 4185, dove è scritto: «... A.I.M.A. *e* determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte *all*'ammassatore. », deve leggersi: « ... A.I.M.A. *che* determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte *dall*'ammassatore. ».

(6516)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco Mobili », in Reggello.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco Mobili », in Matassino, comune di Reggello (Firenze), composto dai signori:

Presidente:
Leggio dott. Giovanni.

Membri:
Bencivenni Giovanni;
Quarantelli Riccardo;
Morandi Mario;
Facondini Enzo.

(6056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 10 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,25	885,25	885,20	885,25	885,30	885,30	885,35	885,25	885,25	885,25
Dollaro canadese	839,35	839,35	839,50	839,35	839,25	839,70	839,40	839,35	839,35	839,35
Franco svizzero	355,22	355,22	355,50	355,22	355,25	355,25	355,35	355,22	355,22	355,20
Corona danese	146,37	146,37	146,30	146,37	146,36	146,38	146,41	146,37	146,37	146,35
Corona norvegese	167,835	167,835	167,60	167,835	167,72	167,35	167,72	167,835	167,835	167,30
Corona svedese	200,12	200,12	200,10	200,12	200,10	200,70	200,11	200,12	200,12	200,12
Fiorino olandese	358,43	358,43	358,70	358,43	358,56	358,45	358,48	358,43	358,43	358,40
Franco belga	24,545	24,545	24,56	24,545	24,52	24,54	24,547	24,545	24,545	24,55
Franco francese	178,85	178,85	178,80	178,85	178,90	178,85	178,91	178,85	178,85	178,85
Lira sterlina	1521,55	1521,55	1521,75	1521,55	1521,48	1521,50	1521,58	1521,55	1521,55	1521,55
Marco germanico	375,31	375,31	375,30	375,31	375,45	375,65	375,37	375,31	375,31	375,30
Scellino austriaco	52,576	52,576	52,73	52,576	52,75	52,68	52,713	52,576	52,576	52,67
Escudo portoghese	22,90	22.90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,91	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola	12,787	12,787	12,80	12,787	12,79	12,78	12,797	12,787	12,787	12,78
Yen giapponese	3,235	3,235	3,2350	3,235	3,235	3,23	3,236	3,235	3,235	3,23

Media dei titoli del 10 giugno 1977

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	—
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	—
» » 9 % 1980	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1977

Dollaro USA	885,30
Dollaro canadese	839,375
Franco svizzero	355,285
Corona danese	146,390
Corona norvegese	167,777
Corona svedese	200,115
Fiorino olandese	358,455
Franco belga	24,546
Franco francese	178,88
Lira sterlina	1521,565
Marco germanico	375,34
Scellino austriaco	52,694
Escudo portoghese	22,905
Peseta spagnola	12,792
Yen giapponese	3,235

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filosofia, di sociologia economica, di psicolinguistica, di letteratura anglo-americana e di storia moderna (raddoppio) presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia;
2) sociologia economica;
3) psicolinguistica;
4) letteratura anglo-americana;
5) storia moderna (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(6519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1984, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno in comune di Monfalcone (Gorizia), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 particella 927/21/B della superficie di mq 302 ed indicata nella copia di mappa rilasciata il 23 dicembre 1975 in scala 1:1000 e 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia; copia di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6052)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ziano Piacentino

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1884, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del rio Lora in comune di Ziano Piacentino (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 particelle 231 1/2 (mq 160), 231 1/3 (mq 430) e 9 1/2 (mq 630) della superficie complessiva di mq 1220 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6053)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Laveno Mombello

Con decreto 3 dicembre 1976, n. 1915, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fosso colatoio dei prati in comune di Laveno Mombello (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 883 1/2, della superficie di mq 140 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 23 marzo 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6054)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gera Lario

Con decreto 29 novembre 1976, n. 1911, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Como in comune di Gera Lario (Como), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 1577 (mq 1460) e E (mq 370) della superficie complessiva di mq 1830 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 25 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6055)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1137, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del torrente Bedale in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappali 404 (mq 940); 390 (mq 1030); 399/parte ora 583 (mq 270); 245 (mq 4010); 401 (mq 310); 398 (mq 180); 397 (mq 310); 244 (mq 395); 395 (mq 885); 521 (mq 1870); 394 (mq 750); e al foglio n. 19 mappali 2 (mq 4120); 77 (mq 3220); 78 (mq 720) della superficie complessiva di mq 19.010 ed indicati nell'estratto catastale con allegati schizzi planimetrici in scala 1:2000 rilasciati il 16 marzo 1974 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto catastale con allegati schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6049)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Palermo

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1567, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Oreto in località Decollati del comune di Palermo segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 74, mappale 388, della superficie di mq 4100 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 ottobre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6048)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo nei comuni di Cassacco e di Tricesimo

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1621, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo del torrente Soima segnati nel catasto del comune di Cassacco (Udine) al foglio n. 10 mappale 111 1/2 (mq 640) e al foglio 11 mappale 488 1/2 (mq 2890) e nel catasto del comune di Tricesimo (Udine) al foglio n. 5, mappale 84 1/2 (mq 580) e complessivamente di mq 4110 ed indicati nella rilevazione catastale in data 22 ottobre 1975 con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6047)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono denominato « Marocchi » in comune di Nago Torbole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976, pag. 6631, al primo rigo, dove è scritto: « 28 *agosto* 1976, n. 670 » deve leggersi « 28 *luglio* 1976, n. 670 ».

(6057)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del l'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. D'Alessandro Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Cipolla Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma il giorno 7 febbraio 1977 in sostituzione del dott. D'Alessandro Francesco rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 303

(6254)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Pagliarin Giancarlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa D'Andrea Rosa, primo dirigente medico del Ministero della sanità è nominata presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà a Roma il giorno 16 marzo 1977 in sostituzione del dott. Pagliarin Giancarlo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 302

(6252)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Michilli Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Monteleone Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma il giorno 7 febbraio 1977 in sostituzione del dott. Michilli Mario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 304

(6255)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salemi Guido, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1977 in sostituzione del dottor D'Ari Raffaele rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 307

(6251)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'Università degli studi di Genova ha comunicato che il prof. Grignolo Antonio è deceduto in data 17 febbraio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Caramazza Roberto, direttore della clinica oculistica dell'Università di Bologna è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà a Roma il giorno 16 marzo 1977 in sostituzione del prof. Grignolo Antonio deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 310

(6253)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(6408)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Il suddetto primario dovrà assumere anche la responsabilità del reparto chirurgico dell'ospedale di San Felice sul Panaro (Modena) e dovrà rendersi disponibile per operare in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del comprensorio del Basso Modenese, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(6402)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(6403)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio ospedaliero di radiodiagnostica del policlinico;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di assistente del servizio di accettazione medica e pronto soccorso medico del policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(6405)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno)

(6404)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(6406)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(6395)

OSPEDALE « MONTANARO » DI LOCOROTONDO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locorotondo (Bari).

(6401)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(6392)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(6393)

OSPEDALE DI LENTINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(6394)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di assistente della divisione nefrologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(6407)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(6396)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso a cinque posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(6397)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto della divisione di assistenza neonatale;

un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di assistenza neonatale;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(6898)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente del servizio di anestesiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(6399)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(6400)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. 15.

Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 12 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Limiti di applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano alle opere di edilizia scolastica da realizzare nel territorio regionale, in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412 e, per quanto non disciplinato dalle leggi regionali 21 gennaio 1974, n. 2, e 23 giugno 1976, n. 16, a tutte le opere di edilizia scolastica.

Art. 2.
Modalità di esecuzione

All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica provvede l'ente obbligato in uno dei seguenti modi:

direttamente, con affidamento della progettazione e direzione dei lavori anche a liberi professionisti, e con esecuzione delle opere in appalto, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere ad enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e di quanto stabilito nei successivi articoli della presente legge.

Art 3.
Caratteristiche delle opere

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento deve corrispondere per natura, entità ed importo alle indicazioni contenute nella comunicazione di ammissione a contributo dell'opera.

La superficie dell'area all'uopo necessaria, quando questa sia da acquistare, deve essere commisurata alla effettiva entità dell'opera da realizzare, secondo le norme contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975.

Superfici maggiori di quelle come sopra definite, ritenute necessarie per futuri ampliamenti dell'opera finanziata, secondo le previsioni di apposito progetto generale, potranno essere acquisite dagli enti obbligati con fondi propri di bilancio o con contributo regionale.

Nel primo caso l'ente ha diritto al reintegro della spesa da parte dello Stato o della Regione, in caso di concessione di contributo sulla restante parte del complesso scolastico previsto nel progetto generale.

In questi casi l'ente obbligato deve predisporre a proprie cure e spese il progetto generale del complesso scolastico, anche se limitato al solo schema plano-volumetrico, ed approvarlo in uno al progetto dell'opera finanziata.

I progetti di edifici scolastici costituenti nuovo insediamento devono rispettare le norme tecniche aggiornate emanate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1975.

Le suddette norme tecniche hanno carattere indicativo per le opere di ampliamento, completamento, riattamento, adattamento di edifici esistenti.

Oltre al costo dei lavori ed a quello delle forniture, necessari per rendere l'opera finanziata completa e funzionante, valutati a prezzi correnti di mercato, il progetto deve prevedere le seguenti spese nei limiti massimi a fianco di ciascuna indicata:

1) IVA nella misura dovuta;

2) indennità per acquisizione dell'area, limitatamente alla superficie indispensabile valutata secondo le vigenti leggi in materia;

3) imprevisti: in misura non superiore al 5% dei lavori a base di appalto;

4) spese generali: valutate in base all'art. 16 della legge dello Stato 28 luglio 1967, n. 641, maggiorata al massimo del 25 per cento;

5) indennità per allacciamenti alle reti urbane di acquedotto, fognatura, luce, ecc. valutate in base alle tariffe vigenti.

Saranno ammesse a contributo suppletivo solo le maggiori spese rivenienti da:

1) aumento d'asta, nei casi di appalto mediante licitazione privata;

2) revisione prezzi valutate come per legge;

3) riserve, purchè non riferite a lavori suppletivi non autorizzati o a maggiori oneri imputabili a responsabilità dell'ente appaltante.

Eventuali maggiori spese diverse da quelle sopraindicate rimarranno a carico dell'ente obbligato.

La delibera di approvazione dei progetti di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, comunica all'ente obbligato l'opera ammessa a finanziamento precisando la natura e l'entità, nonchè l'importo ammesso a contributo.

Per le opere eseguite direttamente dall'ente obbligato si applicano le norme previste dalla legge regionale 23 giugno 1976, n. 16. Nel parere tecnico espresso sul progetto dall'ufficio competente, secondo quanto previsto dalla richiamata legge regionale 23 giugno 1976, n. 16, deve risultare in modo esplicito che il progetto rispetta le norme tecniche di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. Nella delibera di approvazione dello stesso deve risultare invece che esso corrisponde per natura ed entità all'opera ammessa a contributo.

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere sono prescelte in conformità dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nel rispetto delle norme e dei tempi ivi precisati.

La commissione di cui al secondo comma del citato art. 10 è composta dai seguenti componenti o loro delegati:

sindaco del comune interessato che la presiede;
provveditore regionale alle opere pubbliche;
coordinatore dell'ufficio del genio civile competente;
coordinatore medico dell'ufficio del medico provinciale;
provveditore agli studi della provincia;
un rappresentante dei consigli di istituto delle scuole medie o superiori o dei consigli di circolo delle scuole elementari presenti nel comune, a seconda del tipo di scuola interessata al finanziamento, eletto dai membri degli stessi nell'ambito degli aventi diritto.

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento e la relativa delibera di approvazione dovranno pervenire direttamente all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro centocinquanta giorni dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia necessario acquisire l'area il suddetto termine decorre dalla delibera consiliare di scelta dell'area.

Per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione dell'opera è stabilito il termine di anni due a decorrere dalla data della delibera di approvazione del progetto adottata dall'ente interessato.

La formale concessione del contributo e relativo impegno di spesa sono assunti con decreto del presidente della giunta regionale.

Nel caso di opere finanziate o con fondi rivenienti dalla legge dello Stato n. 412, ovvero con fondi regionali in conto capitale, verrà disposta al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, a favore dell'ente obbligato interessato, presso la tesoreria regionale una apertura di credito, pari ad 1/3 dell'importo del progetto approvato, per i pagamenti in corso d'opera.

La gestione del fondo avviene negli analoghi modi previsti nella legge regionale 23 giugno 1976, n. 16.

L'integrazione del suddetto fondo avviene in base a rendiconti trimestrali riferiti al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, da presentare al presidente della giunta per il tramite dell'ufficio del genio civile competente che visterà per presa d'atto i suddetti rendiconti e la documentazione ad essa allegata.

L'integrazione del fondo di gestione avverrà in misura pari all'importo dei rendiconti presentati sino alla concorrenza dei 9/10 dell'importo finanziato.

Il residuo 10% verrà erogato dopo la approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere ammesse a contributo regionale la erogazione dei fondi avverrà nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 16 del 23 giugno 1976.

Ai fini dell'integrazione del fondo di gestione i rendiconti devono essere presentati entro i quindici giorni successivi alle scadenze sopraindicate corredati delle copie conformi dei documenti di spesa.

Gli elaborati revisionali in base ai quali saranno corrisposte le somme per revisione dei prezzi, sia in acconto che in via definitiva, sono approvati dal coordinatore dell'ufficio del genio civile competente entro trenta giorni dalla presentazione degli elaborati.

Le maggiori spese per tale titolo, limitatamente alle opere finanziate con la legge dello Stato n. 412, saranno fronteggiate con il fondo di riserva costituito a termine dell'art. 3 della stessa legge. Esse saranno accreditate all'ente interessato sulla base di approvazione degli elaborati revisionali.

Art. 5.

Norme surrogatorie

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera non segua un andamento normale, in relazione al tempo assegnato per la sua ultimazione, ed in particolare quando dovessero scadere infruttuosamente il termine per la presentazione del progetto ovvero quello fissato per la ultimazione dell'opera, la Regione, previa diffida, si sostituirà all'ente obbligato a mezzo degli uffici dell'assessorato ai lavori pubblici.

La sostituzione avverrà con decreto del presidente della giunta.

Eventuali oneri conseguenti al provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilità dell'ente obbligato rimarranno a carico dello stesso ente.

Art. 6.

Affidamento in concessione

Qualora gli enti obbligati o loro consorzi intendano avvalersi dell'istituto della concessione, ne daranno comunicazione all'assessorato ai lavori pubblici il quale, sentiti gli enti interessati e la commissione consiliare competente, provvederà a coordinare gli interventi attraverso opportuni accorpamenti.

Tali comunicazioni dovranno pervenire all'assessorato ai lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 4.

L'affidamento dei lavori in concessione avviene a mezzo di apposito bando secondo lo schema che sarà predisposto dall'assessorato ai lavori pubblici sentita la competente commissione consiliare.

L'offerta più vantaggiosa tra quelle ammesse al concorso è individuata da apposita commissione composta da:

rappresentante dell'ente obbligato che la presiede;

ingegnere o architetto designato dall'ente obbligato interessato sulla base di una terna indicata dal rispettivo ordine provinciale professionale;

ingegnere funzionario della Regione designato dall'assessore ai lavori pubblici.

La funzione di segretario in seno alla suddetta commissione è svolta da un funzionario amministrativo designato dall'ente interessato.

L'ente obbligato delibera sull'offerta prescelta dalla commissione ed aggiudica i lavori senza ulteriori preventivi pareri degli organi regionali.

Qualora ad uno stesso bando siano interessati più enti, secondo gli accorpamenti definiti, il presidente della giunta regionale con proprio decreto, stabilisce, sentiti gli enti interessati, sia l'ente che sarà delegato ad emanare il bando sia la composizione della commissione giudicatrice delle offerte ammesse al concorso.

Art 7.

Interventi combinati

Qualora l'ente obbligato o più enti cumulativamente ritengano di programmare interventi maggiori di quelli ammessi a finanziamento con i fondi della legge n. 412, ma compresi nei fabbisogni indicati nel piano regionale di intervento per l'edilizia scolastica, approvato dal consiglio regionale con utilizzazione di proprie risorse, in particolare quelle destinate attualmente all'affitto dei locali per uso scolastico, la Regione può corrispondere contributi integrativi in conto interessi con il sistema di finanziamento previsto dalla legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974, a copertura della differenza di spesa tra il costo del programma proposto ed il concorso economico degli enti interessati.

Sui programmi di intervento come sopra indicati, da presentare all'assessorato ai lavori pubblici decide la giunta regionale in base ai criteri stabiliti nel piano regionale dell'edilizia scolastica sentita la commissione consiliare competente.

I rapporti tra enti obbligati e concessionario sono regolati da apposita convenzione nella quale sono indicate le modalità e le condizioni di attuazione del programma di intervento e le modalità di pagamento.

Le convenzioni sono sottoposte ad approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 8.

Delega

L'assessore ai lavori pubblici, se delegato dal presidente della giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 maggio 1977

ROTOLO

(5741)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1977, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, e 1° marzo 1968, n. 15, provvedimenti relativi al consiglio regionale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 29 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n 2, modificata con legge regionale 1° marzo 1968, n. 15, sono inseriti i seguenti commi:

« L'ammontare della diaria spettante ai membri del consiglio regionale a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Cagliari, è determinato dall'ufficio di presidenza in misura non superiore a quella fissata dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Il medesimo ufficio di presidenza determina altresì:

a) le concessioni e le facilitazioni di viaggio a favore dei membri del consiglio regionale in tutto il territorio della Regione nelle misure e nei modi che consentano il più ampio esercizio del loro mandato, e nel restante territorio nazionale in misura da consentire a ciascun consigliere per l'esercizio del proprio mandato un numero di viaggi a Roma ed ai capoluoghi delle Regioni e delle province autonome non superiore mediamente a dodici all'anno;

b) l'indennità di carica spettante ai membri dell'ufficio di presidenza, al presidente ed ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, della commissione di vigi-

lanza della biblioteca e della giunta delle elezioni, in misura non superiore all'ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;

c) il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

1) una quota fissa, uguale per tutti i gruppi, non superiore a due volte l'indennità consiliare;

2) una quota variabile in misura non superiore alla metà della indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun gruppo.

Il consiglio di presidenza determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun gruppo;

d) il rimborso delle spese di viaggio e l'importo dell'indennità di missione spettanti ai membri del consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero. L'importo dell'indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all'estero;

e) il contributo a carico del consiglio regionale previsto dall'art. 136 del regolamento interno, in misura mensile non superiore alla metà dell'indennità consiliare ragguagliata al numero dei consiglieri in carica;

f) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare ed in genere dall'esercizio della attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno ».

Art. 2.

Le indennità attribuite al presidente del consiglio regionale dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono soppresse.

Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 aprile 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 15.

Intervento straordinario per la bonifica ittica dello stagno di Santa Gilla in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 29 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un intervento straordinario per l'esecuzione di opere preliminari di bonifica ittica nello stagno di Santa Gilla in Cagliari per mezzo del centro regionale antimalarico e antinsetti che opera con la normativa della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.

I limiti di spesa sono fissati in L. 600.000.000.

Art. 2.

Il centro regionale antimalarico e antinsetti, per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, oltre ad avvalersi della propria organizzazione, assume con contratto a tempo determinato i pescatori dello stagno di Santa Gilla disoccupati a causa del divieto di pesca ivi esistente.

Per gli stessi fini il centro può stipulare apposite convenzioni con le cooperative dei pescatori operanti nello stagno.

Art. 3.

Il piano tecnico finanziario di bonifica ittica viene redatto dall'assessorato della difesa dell'ambiente che sente il parere di esperti qualificati nella materia.

Per le operazioni di analisi, l'assessorato della difesa dello ambiente può avvalersi del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari.

Il piano viene approvato dalla giunta regionale.

Art. 4.

I lavori sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili ed urgenti, nella specie si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15108. — Spese per paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri assunti dal centro regionale antimalarico e antinsetti per i lavori straordinari di bonifica ittica nello stagno di Santa Gilla in Cagliari. Spese per l'affidamento mediante convenzione dei lavori stessi a cooperative di pescatori operanti nello stagno medesimo.

Cap. 15120. — Spese per l'acquisto dei materiali, dei mezzi meccanici e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione, tramite il centro regionale antimalarico e antinsetti, di lavori straordinari di bonifica ittica nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.

Cap. 15121. — Spese per operazioni di analisi nello stagno di Santa Gilla in Cagliari e per compensi ad esperti per prestazioni rese ai fini e per l'esecuzione di lavori straordinari nello stagno di Santa Gilia in Cagliari.

A favore dei capitoli 15108, 15120 e 15121 sono rispettivamente stornate dal cap. 27901 (lettera *E* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1977) L. 462.000.000, L. 125.000.000 e L. 13.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suindicati capitoli 15108, 15120 e 15121 del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 aprile 1977

SODDU

(5504)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1977, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, concernente: « Assunzioni degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 12 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è così modificato:

« Il cumulo dei contributi in conto capitale o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere il costo dell'opera ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1972. n. 27, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge si rivelassero eccedenti rispetto alla necessità di intervento in conto capitale per l'integrazione dei contributi statali relativi all'attuazione del piano generale degli acquedotti, le eccedenze medesime, quando non si ritenga di utilizzarle, nei comuni ammissibili a sensi del quinto comma del presente articolo, a favore di altre categorie di opere anche esse assistite dal concorso statale in conto capitale, potranno essere portate in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 2 ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta medesima.

La somministrazione del contributo si esegue:

a diretto favore dell'istituto mutuante nel caso previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 2;

a diretto favore dell'ente concessionario nel caso di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2, mediante erogazione dell'intero ammontare del contributo integrativo, previa presentazione di copia dell'atto di affidamento dei lavori divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Il contributo costituisce per il tesoriere dell'ente entrata con destinazione specifica ai sensi delle norme vigenti.

Parimenti dovranno essere versate in entrata al bilancio della Regione, non oltre trenta giorni dal pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione, compresi gli interessi attivi maturati sulle somministrazioni.

Entro la stessa data dovrà essere altresì presentato all'assessore regionale dei lavori pubblici il rendiconto di detti fondi ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi di progetto, ivi compresi gli oneri fiscali, ovvero all'appalto dei lavori con offerte in aumento, potrà essere concessa con decreto suppletivo, sulla somma eccedente, una integrazione del contributo regionale nella stessa misura percentuale del decreto principale.

Qualora il contributo principale dello Stato non venga esteso a tali maggiori oneri, il contributo regionale può essere concesso, nei limiti dei fondi disponibili a sensi della presente legge, in misura da coprire l'intero ammontare degli stessi maggiori oneri ».

Art. 5.

Le provvidenze contributive ammissibili a carico del bilancio regionale, con le modifiche della presente legge, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, possono essere concesse anche nei casi in cui al contributo principale dello Stato si sostituisca, per effetto dei trasferimenti di competenze disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, l'intervento contributivo principale dell'integrazione regionale.

Art. 6.

La denominazione dei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 è così modificata:

Cap. 25511. — Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università e agli istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai comuni, ai loro consorzi e agli enti autorizzati alla gestione di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; contributi agli enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie di opere, di cui all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni; contributi agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università ed istituti universitari, agli enti locali, ai loro consorzi, per fronteggiare gli oneri derivanti dalla contrazione di mutui in relazione alle maggiori spese conseguenti all'aggiornamento dei prezzi di progetto o all'appalto di lavori con offerte in aumento.

Cap. 25512. — Contributi ai comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti negli oneri dipendenti dall'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento o sistemazione di acquedotti o fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (legge regionale 24 luglio 1972, n. 27). Contributi ai comuni ammissibili ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di altre categorie di opere assistite da concorso statale in conto capitale. Contributi ai comuni ed agli enti gestori di fognature o acquedotti per l'assunzione di maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi o all'appalto dei lavori con offerte in aumento.

A favore di ciascuno dei suindicati capitoli è stornata dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 la somma di L. 10.000.000.

Per gli anni successivi al 1977 alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, e valutate in L. 20.000.000 annui, si farà fronte con l'aumento dell'imposta di fabbricazione.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno capo ai capitoli 25511 e 25512 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 maggio 1977

SODDU

(5787)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1977, n. 19.

Norme in materia di interventi regionali per la sistemazione ed il miglioramento della viabilità provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 13 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale concernente il piano regionale della viabilità e dei trasporti la giunta regionale è autorizzata a concedere alle province ed ai loro consorzi contributi per la realizzazione di programmi annuali di opere volte alla sistemazione ed al miglioramento della rete stradale di rispettiva competenza.

Le opere comprese nei programmi di cui al comma precedente debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e debbono avere come scopo precipuo l'adeguamento della rete viaria provinciale alle esigenze del traffico, con particolare riguardo alle razionalizzazioni plano-altimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico delle persone ed alle relative esigenze di spazi per la sosta e lo stanziamento.

Art. 2.

I programmi annuali di cui all'articolo precedente debbono comprendere:

a) l'individuazione degli itinerari stradali sui quali si intendono realizzare opere di sistemazione e miglioramento con la fissazione dell'ordine di priorità;

b) l'indicazione, all'interno di ogni itinerario, delle tratte o dei singoli punti della rete viaria interessate dagli interventi di sistemazione e miglioramento nonchè del relativo ordine di priorità;

c) l'indicazione delle opere da realizzarsi in corrispondenza delle tratte o dei singoli punti della rete viaria di cui al punto *b*);

d) i progetti di massima relativi alle opere di cui al punto *c*) da predisporsi in scala non inferiore a 1:5000 per la planimetria ed in scala non inferiore a 1:200 per le sezioni significative; tali progetti dovranno essere corredati da preventivo di massima dei costi per tipo di opere nonchè da relazione tecnico esplicativa.

Inoltre, a richiesta dell'assessore incaricato, dovranno essere prodotte per le opere di cui trattasi apposite perizie geologiche e idrologiche.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale in misura variabile dal 50 al 100 per cento dell'importo del programma delle opere riconosciuto ammissibile.

Le somme ammesse a contributo comprendono anche le spese per eventuali espropriazioni e per oneri fiscali a carico dell'ente nonchè per rilievi idrologici e geognostici.

Art. 4.

Le domande di contributo, unitamente al programma annuale delle opere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5.

In relazione alle domande ed ai programmi presentati dagli enti a norma dell'articolo precedente la giunta regionale provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 6.

Con la destinazione del finanziamento la giunta regionale provvede alla formale concessione del contributo fissando il termine entro il quale l'ente dovrà provvedere alla consegna dei lavori o all'inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia diretta.

Detto termine potrà essere prorogato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

Qualora l'ente non provveda alla consegna o all'inizio dei lavori nei termini di cui sopra il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, dichiara la decadenza del contributo.

Art. 7.

I progetti, anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui alla presente legge non sono soggetti ad alcuna approvazione salvo quella degli organi competenti degli enti interessati.

Sono altresì soppressi, per le opere predette, i pareri tecnici previsti dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

L'approvazione dei progetti ha valore di declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguirsi.

Art. 8.

Per quanto attiene alla erogazione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le norme della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 9.

Non sono ammesse devoluzioni dei contributi regionali di cui alla presente legge a favore di opere pubbliche diverse da quelle finanziate.

Art. 10.

Le norme di cui alla presente legge sostituiscono, per quanto attiene ai contributi regionali in materia di viabilità, quelle contenute nelle leggi 15 febbraio 1953, n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014, 21 aprile 1962, n. 181, 9 aprile 1971, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1977, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio al cap. 614 « Interventi regionali per la sistemazione ed il miglioramento della viabilità provinciale » di L. 1.400.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvederà nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 marzo 1977

CAROSSINO

(5137)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771610)